

Oggetto: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 150/2016, interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 16+275,50 a pk 19+700,00 nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" – LOTTO VAL LEMME.

CUP: F81H92000000008

CIG: 7034520D88

DOMANDA N. 2

Con riferimento all'indicazione delle opere da subappaltare ed alla terna di subappaltatori da indicare, si chiede il seguente chiarimento:

- 1) Fermo restando che nel caso di categorie a qualificazione obbligatorie di cui il concorrente sia sprovvisto dovrà essere obbligatoriamente previsto il ricorso al subappalto con indicazione della terna, per le categorie a qualificazione non obbligatoria (OS31-OS6), eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione, è comunque obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori?
- 2) Le classifiche SOA possedute dai singoli subappaltatori, soprattutto con riferimento alla categoria prevalente OG4, devono coprire l'intero importo della categoria per la quale lo stesso viene indicato o è sufficiente che cumulativamente la terna copra l'intera classifica richiesta?

RISPOSTA N. 2

- 1) In merito al punto 1) della suddetta richiesta di chiarimento, si precisa che:

- come previsto all'art. 5.1, lett. b.4), del Disciplinare di gara, qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione di qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria per l'intero importo, il medesimo, pena l'esclusione dalla gara, dovrà dichiarare di voler subappaltare le predette categorie per le quali non sia in possesso di adeguata qualificazione;



- come parimenti previsto al punto VI.3), lett. k), del Bando di gara e all'art. 5.1, lett. b.4), del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 105, co.6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria sia nel caso in cui il concorrente dichiara di voler subappaltare lavori appartenenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria, sia nel caso in cui il medesimo dichiara di voler subappaltare lavori appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria e ciò a prescindere dal possesso o meno del possesso da parte del concorrente dei requisiti di qualificazione e con la sola eccezione della categoria superspecialistica a qualificazione obbligatoria OS21, per la quale non dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori.

2) In merito al punto 2) della suddetta richiesta di chiarimento, si rappresenta che, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 105 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in fase di gara il concorrente non è tenuto a produrre la documentazione/dichiarazione relativa al possesso in capo al/i subappaltatore/i nominativamente indicato/i dell'attestazione di qualificazione SOA, requisito che, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere attestato in fase di esecuzione del contratto, al momento della richiesta di autorizzazione del subappalto e in relazione alle prestazioni oggetto dello specifico contratto di subappalto.

Si precisa pertanto che in sede di gara non è richiesta alcuna indicazione e non verrà effettuata alcuna verifica in ordine al possesso in capo al/i subappaltatore/i nominativamente indicato/idei requisiti di qualificazione SOA e che quindi nel modello DGUE presentato dal/i subappaltatore/i nella Parte II, Sezione A, potranno essere omesse le pertinenti informazioni relative al possesso di detta qualificazione.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marcos Monteyecchi

